

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 111/CSA– RIUNIONE DEL 6 APRILE 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; -
Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U21 ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

Con decisione del 26.1.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto alla società Augusta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di € 300,00 quale prima rinuncia nonché l'ulteriore ammenda di € 1.500,00 per la grave condotta antisportiva posta in essere. Il calciatore Indomenico Daniele, tesserato della stessa Augusta, veniva squalificato per quattro gare *“perché fungendo da capitano si rifiutava di riprendere il gioco ed invitava i propri compagni di squadra ad interrompere la partita facendo rientro negli spogliatoi”*. L'allenatore della società Augusta, Tringali Andrea, riportava la squalifica fino al 31.3.2017 *“in quanto (...) allontanato dall'arbitro per avergli rivolto reiterate ingiurie, rientrava indebitamente sul terreno di gioco all'atto dell'espulsione del calciatore Danso Modou, invitando i calciatori della società ad abbandonare l'incontro”*. Infine, anche il calciatore gambiano e capitano dell'Augusta, Danso Modou, veniva squalificato per due gare effettive perché, *“espulso per somma di ammonizioni (per comportamento non regolamentare sul terreno di gioco), all'atto della notifica del provvedimento, toltasi la maglia, la scagliava in segno di protesta sul terreno di gioco”*.

Dalla ricostruzione in fatto effettuata dal giudice di prime cure emerge che la gara è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al minuto 17:57 del I tempo, *“a seguito del rifiuto manifestato a proseguire l'incontro dal calciatore Indomenico Daniele”*, capitano in sostituzione dell'espulso Modou. L'Indomenico, per manifestare la solidarietà nei confronti del capitano espulso, palesava la propria intenzione di non riprendere la gara e invitava gli altri giocatori dell'Augusta a fare altrettanto. Anche l'allenatore dell'Augusta, Tringali Andrea, precedentemente già espulso, rientrava sul campo per esortare i suoi giocatori ad abbandonare l'incontro. L'arbitro, il sig. Salvatore Cucuzzella della Sezione di Ragusa, era, quindi, costretto a decretare la fine anticipata della partita.

Dal referto di gara si legge che il Modou è stato dapprima ammonito per comportamenti irrispettosi nei riguardi del gioco e poi è stato espulso perché è uscito *“volontariamente dal terreno di gioco senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro”*, dopo essersi tolto la maglia in segno di protesta per l'ammonizione ricevuta e averla scagliata a terra. L'Indomenico, invece, ha riportato un cartellino rosso diretto per il suo linguaggio e i suoi gesti offensivi, ingiuriosi e minacciosi, in quanto si è mostrato solidale con il capitano espulso, Danso Modou, *“nella decisione di non voler riprendere a giocare (...) ed inoltre invitava tutti i calciatori della squadra ad abbandonare il terreno di gioco”*.

Infine, per quanto concerne il comportamento dell'allenatore Tringali, questi al minuto 11' del I tempo, per protestare avverso una decisione arbitrale, è entrato in campo e ha insultato l'arbitro, ricevendo la sanzione dell'espulsione. Successivamente, a seguito dell'espulsione del

Modou e dell'Indomenico, il Tringali entrava illegittimamente in campo ed invitava i suoi ragazzi a non riprendere più il gioco.

Propone ricorso la società Augusta, la quale sostanzialmente fonda la sua difesa sull'analisi della genesi del comportamento antisportivo del Modou, il quale sarebbe stato destinatario di insulti razzisti da parte di due calciatori della società Assoporto, Gianino Moreno e Gianino Domenico. Sarebbero state proprio le frasi razziste degli avversari ad indurre il calciatore gambiano a protestare vistosamente nei confronti dell'arbitro e a fargli maturare la determinazione di non proseguire l'incontro, dando il via alla catena causale di eventi che avrebbe condotto alla sua espulsione, all'espulsione del calciatore Indomenico e poi al comportamento dell'allenatore Tringali, con conseguente responsabilità oggettiva a carico della società ricorrente.

In punto di diritto la società Augusta non fa valere alcuna circostanza attenuante, ma chiede, in via preliminare e pregiudiziale, di *“verificare l'integrità e la veridicità degli atti di gara per il tramite dell'intervento della Procura Federale”* al fine di accertare l'episodio di razzismo subito dal Modou e, in tal modo, *“ridurre le sanzioni adottate dal giudice sportivo ai tesserati della società Augusta”*.

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni [...] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell'esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell'esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell'onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

Le condotte tenute dal Modou, dall'Indomenico e dal Tringali si sussumono certamente in tale fattispecie, che viene sanzionata con due giornate di squalifica dall'art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S.. Tale sanzione rappresenta, però, solo la base edittale, che il giudice sportivo può ridurre o aumentare, apprezzando le circostanze attenuanti o aggravanti del caso di specie (facoltà esercitata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, il quale ha graduito le squalifiche irrogate a Modou, Indomenico e Tringali, a seconda della gravità del comportamento ingiurioso).

Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva in cui la società Augusta è incorsa, l'art. 53, comma 2, delle NOIF è chiaro nel stabilire che: *“la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di (...) 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.”*.

Interpretando alla lettera tale disposizione e calandola nel caso che occupa oggi la cognizione della Corte, si evince che dal comportamento dei tesserati Modou, Indomenico e Tringali deriva la responsabilità oggettiva della società Augusta, ragion per cui appaiono legittime le sanzioni ad essa irrogate dal giudice di prime cure.

In punto di fatto la C.S.A. afferma che il referto di gara rappresenta l'unica fonte da cui poter attingere la dinamica degli accadimenti oggetto del presente giudizio. Peraltro, la Procura Federale ha comunicato alla Corte per le vie brevi che non vi sono ancora risultanze a carico di nessun soggetto per l'episodio dell'insulto razzista che sarebbe occorso durante la gara Assoporto Melilli/Augusta 1985 del 22.1.2017.

In punto di diritto, inoltre, si rileva che la società ricorrente, attraverso i suoi scritti difensivi, ha soltanto richiesto l'intervento della Procura Federale, ma non ha invocato la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti che il giudice d'appello avrebbe potuto apprezzare per ridurre le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado.

Né la sospensione del giudizio per conoscere eventuali risultanze da parte della Procura federale ha dato esiti tali da introdurre in questo giudizio elementi nuovi, tali da poter giustificare o scriminare, in qualche modo la reazione del Modou e le conseguenti condotte degli altri tesserati.

Alla luce della strategia difensiva della ricorrente, volta soltanto a rilevare le incongruenze in fatto del referto di gara, che risultano non sconfessate dalla Procura Federale, questa Corte deve applicare il principio devolutivo, espresso dal brocardo *tantum devolutum quantum appellatum*, il quale implica che, anche in ipotesi di impugnazione della sentenza nel suo complesso, è necessario precisare – in ordine a tutti i capi della decisione gravata – le ragioni delle doglianze avanzate, in connessione con i presunti errori commessi dal giudicante.

Pertanto, devono essere confermate *in toto* le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 alla società ricorrente e ai suoi tesserati.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €1.000,00,

- OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 27.3.2017, la A.S.D. Nocerina 1910 avversava le sanzioni suindicate, infiltele per avere i suoi sostenitori in campo avverso rivolto alcuni sputi che attingevano un assistente arbitrale alla nuca, nonché lanciato all'indirizzo del medesimo una bottiglietta piena di acqua che lo colpiva ad un polpaccio provocandogli sensazione dolorifica ed evidente ematoma.

L'appellante contestava, in sintesi, l'inapplicabilità al caso di specie della recidiva specifica e generica per i fatti specifici di cui ai Com. Uff. n. 32 e 74 (per averne il Giudice Sportivo già fatto applicazione, con riferimento agli stessi fatti, nella decisione pubblicata con CU n. 90 del 15.2.2017), nonché la sovrastima delle conseguenze fisiche subite dall'assistente arbitrale colpito dalla bottiglietta (fra l'altro, appena dopo aver considerato valido un goal della Nocerina poi invece annullato dall'arbitro), non avendo egli fatto ricorso alle cure dei sanitari presenti e avendo concluso regolarmente la gara.

Tutto ciò considerato, la reclamante richiedeva in via principale l'annullamento delle due sanzioni comminate; in via subordinata, la riduzione della sanzione dell'ammenda e/o la commutazione della sanzione dell'obbligo di disputa della gara a porte chiuse nella chiusura del settore curva; in via ulteriormente subordinata, la commutazione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse in quella dell'ammenda, nella misura ritenuta di giustizia dalla Corte.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Se, infatti, ricorrono senz'altro, nella vicenda in disamina, i presupposti per confermare la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00, l'obbligo della disputa di ben 2 gare a porte chiuse appare, in considerazione della peculiare afflittività di questa misura sanzionatoria, non proporzionato. Essa finirebbe infatti con il colpire anche la parte della tifoseria cui non è imputabile l'atto di inciviltà qui in contestazione, disincentivando le società sportive dall'organizzare adeguate contromisure atte a prevenire o impedire simili deprecabili situazioni.

Per l'effetto, risultando la sanzione inflitta complessivamente sovradimensionata rispetto al reale disvalore dei fatti contestati, la Corte, nel confermare l'ammenda di euro 1000,00, ritiene invece appropriato ridurre ad 1 sola giornata, di presofferto, l'obbligo di disputare gare a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) ridetermina la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ad 1 sola gara; conferma per il resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 30.3.2017, la A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 avversava le sanzioni suindicate, inflitte (facendo applicazione della recidiva generica e specifica di cui ai Com. Uff. nn. 18, 23, 36 e 49) per avere i suoi sostenitori, nel corso del 2^a tempo, lanciato un pallone sul terreno di gioco nel tentativo di determinare un'interruzione, e perché al termine della gara alcuni fra essi si arrampicavano alla rete di recinzione rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo della squadra avversaria.

L'appellante contestava, in sintesi, la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo delle misure organizzative adottate nel proprio stadio per contrastare comportamenti violenti e antisportivi della sua tifoseria, anche alla luce delle contestazioni operate da quest'ultima nei due mesi precedenti (che hanno costretto l'Herculaneum a disputare gare casalinghe in impianto diverso dal proprio stadio), la svalutazione del carattere di azione premeditata contro l'A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 del presunto lancio del pallone, peraltro notato dal solo Ispettore di Campo (quindi, né dall'Arbitro, né dal di lui Assistente), e, infine, la mancata concessione, a fronte di tutto quanto sin qui esposto, dell'esimente e delle attenuanti ex art. 13 C.G.S..

Tutto ciò considerato, la reclamante richiedeva in via principale l'annullamento delle due sanzioni comminate; in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Considerati, infatti, gli sforzi della reclamante nel disporre e organizzare contromisure tese a prevenire o impedire simili deprecabili situazioni, in una situazione - fra l'altro - di comprovata sussistenza di un clima di contestazione (comprovata dalla presenza in forze di militi dell'Arma, come da referto arbitrale) da parte di tifosi della Herculaneum nei confronti di quest'ultima, la misura della sanzione dell'ammenda, quantificata dal Giudice Sportivo in €1000,00, risulta non proporzionata, di talché appare appropriato ridurla ad €500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli) ridetermina la sanzione dell'ammenda in €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/WOMAN NAPOLI C5 DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 835 del 30.3.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 835 del 30.03.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 644 del 21.02.2017, respingeva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Woman Napoli C5, e per l'effetto omologava il risultato di 5-5 conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Bellator Ferentum/ Woman Napoli, valevole per la 7^a Ritorno – Campionato di Serie A Femm. "Elite" Silver Round – Girone S.

Il reclamo proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli Calcio a 5 va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto.

Con reclamo del 31.3.2017 la società A.S.D. Woman Napoli C5 ricorreva avverso la Decisione di merito relativa alla gara Bellator Ferentum/Woman Napoli C5 del 19.02.2017 del Giudice Sportivo – Divisione Calcio a 5, pubblicata mediante C.U. n. 835 del 30.03.2017, asserendo la posizione irregolare di tesseramento della calciatrice della Bellator Ferentum Will Jessica, nata il 01.02.1995 a Ubirata (Brasile) - matr. 1013928, in distinta di gara con il nr. 9.

Per questi motivi, la reclamante società A.S.D. Woman Napoli C5, in riforma della avversa pronuncia del Giudice Sportivo – Divisione Calcio a 5, chiedeva a questa Corte Sportiva D'Appello Nazionale di dichiarare la irregolarità della gara disputata in data 19.02.2017 contro la Bellator Ferentum, conclusasi con il punteggio di 5-5, e per l'effetto di comminare alla stessa Bellator Ferentum la sanzione sportiva della perdita della gara *de quo* con il punteggio di 0-6 in favore della reclamante.

A sostegno della propria posizione circa la irregolarità del tesseramento della giocatrice Will Jessica, ascrivibile alla sola società Bellator Ferentum, la reclamante deduceva il mancato ottenimento dell'autorizzazione all'attività agonistica in quanto sprovvista del transfert dalla Federazione Brasiliana, nonché il possesso di un permesso di soggiorno provvisorio con scadenza 27.03.2017.

Per le suesposte ragioni sostenute dalla reclamante, la giocatrice Will Jessica non sarebbe stata tesserabile per la Stagione Sportiva 2016/2017.

Interveniva la società Bellator Ferentum, la quale, in sede di controdeduzioni, eccepeva di aver inoltrato in data 28.12.2016 all'Ufficio Centrale Tesseramenti della FIGC la documentazione necessaria per il tesseramento della propria calciatrice; che il transfert viene richiesto direttamente dall'Ufficio Centrale Tesseramenti; che in data 11.1.2017, con prot. 297/2017/MDL/TM veniva rilasciata l'autorizzazione all'attività agonistica della calciatrice Will Jessica per la sola stagione 2016/2017; e che in data 16.12.2016 veniva rilasciato dalla Questura di Roma il Permesso di Soggiorno definitivo valido fino al 24.06.2017.

Orbene tenuto conto di tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito, ritiene questa Corte Sportiva D'Appello Nazionale infondato il reclamo proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5.

Ed invero, riprese le considerazioni operate dal Giudice Sportivo, la normativa FIGC vigente in materia di tesseramento dei calciatori stranieri stabilisce che la integrale documentazione finalizzata al rilascio del tesseramento debba essere presentata entro il 31.12.2016.

La società Bellator Ferentum informava di aver provveduto alla presentazione della documentazione necessaria in data 28.12.2016.

Tale procedura risultava regolarmente eseguita ed in data 11.01.2017, l'Ufficio Centrale Tesseramenti, vista la richiesta presentata dalla A.S.D. Bellatorum Ferentum ed esaminata la documentazione prodotta, riteneva la stessa conforme alle vigenti disposizioni in materia di tesseramento del calciatore "non professionista di nazionalità straniera" e quindi disponeva il tesseramento della calciatrice Will Jessica a far data dal giorno della comunicazione.

Pertanto, non rilevandosi elementi di segno contrario, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla reclamante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. SPINACETO 70 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL SIG. BALDINI ANDREA,**

INFLITTE SEGUITO GARA U21 SPINACETO/AEMME SAVIO C5 DEL 26.3.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017)

Con decisione del 29.3.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara all'allenatore Baldini Andrea della A.S.D. Spinaceto 70 "per aver rivolto all'arbitro frasi offensive" e perché "dalla tribuna per la parte residuale dell'incontro impartiva direttive ai propri calciatori e continuava a protestare avverso l'operato arbitrale".

Il medesimo Giudice ha poi inflitto la sanzione di € 2.000,00 alla A.S.D. Spinaceto 70 "perché l'allenatore ed il dirigente accompagnatore ufficiale della società, allontanati dall'arbitro, assistendo al prosieguo dell'incontro dalla tribuna, il primo impartiva direttive ai propri calciatori e protestava avverso le decisioni arbitrali, in ciò imitato dal dirigente accompagnatore". Anche il comportamento dei tifosi della società è stato all'origine della condanna inflitta. Infatti, "a fine gara l'arbitro non effettuava il saluto fair play in quanto sostenitori della società penetravano indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e sputando loro contro senza attingerli. Per tutta la durata dell'incontro, inoltre, i suddetti sostenitori ingiuriavano ripetutamente gli arbitri. A fine gara persona non identificata tentava di sfondare con ripetuti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale prima di essere allontanato dal gestore dell'impianto".

In particolare dal referto arbitrale del sig. Roberto Di Fonzo della Sezione di Bra si legge che l'allenatore Baldini Andrea e il dirigente responsabile Pratesi Claudio indirizzavano proteste ed ingiurie all'arbitro e al cronometrista sia dal campo che dalla tribuna dopo l'allontanamento e, a seguito dell'espulsione inflitta al calciatore Nanni Gabriele per offese al minuto 18:47 del II tempo regolamentare, i due entravano sul terreno di gioco dalla tribuna per protestare ancora vivacemente a ridosso del tavolo del corno. Per quanto concerne il comportamento dei *supporters*, l'arbitro riporta che questi impedivano lo svolgimento del terzo tempo, con l'intenzione di aggredire lui e il cronometrista, ma *“senza riuscirci perché tenuti dal dirigente di casa e dall'allenatore già precedentemente espulsi che sedevano in tribuna”*. Nel passaggio verso gli spogliatoi il direttore di gara e il suo assistente erano oggetto di sputi e di ingiurie. Infine, l'arbitro conferma l'episodio della tentata irruzione a calci e pugni nel suo spogliatoio da parte di uno sconosciuto, sventata dal gestore del campo.

Propone reclamo Baldini Andrea, in qualità di amministratore della A.S.D. Spinaceto 70, per difendere sé stesso e la società.

In punto di fatto nel reclamo si è posto l'accento sulle particolari “attenzioni” che il direttore di gara avrebbe riservato alla reclamante, riportando sul referto insulti che non sarebbero mai stati proferiti né dall'allenatore né dal dirigente. Secondo la difesa della società, anche l'arbitro avrebbe rivolto espressioni ingiuriose ai calciatori della A.S.D. Spinaceto 70, sia a quelli schierati in campo che a quelli rimasti in panchina, ed è questo il motivo dell'ingresso in campo dell'allenatore e del dirigente, finalizzato esclusivamente a calmare gli atleti ed evitare che la situazione degenerasse.

Il reclamo evidenzia, inoltre, che l'allenatore non ha impartito disposizioni dalla tribuna, ma ha semplicemente incoraggiato e fatto il tifo per i suoi ragazzi, insieme ai tifosi presenti nel palazzetto dello sport.

Come circostanza attenuante si invoca la specchiata condotta anteatta dell'allenatore e dei tifosi nel corso delle ultime due stagioni.

Sull'episodio della tentata irruzione negli spogliatoi arbitrali, infine, la difesa eccepisce che un solo tesserato della società ha bussato alla porta dei predetti spogliatoi per chiedere spiegazioni al direttore di gara in merito al suo operato.

La società chiede la riduzione della squalifica, irrogata al BALDINI, da quattroggiornate a una giornata e la cassazione dell'ammenda di €2.000,00, in quanto, a suo avviso, non vi sarebbe stata alcuna violenza nei confronti dell'arbitro.

Il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni [...] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell'esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell'esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell'onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta tenuta dall'allenatore Baldini si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell'avversario e del direttore di gara. Urla, minacce e ingiurie rivolte in direzione dell'arbitro e dei suoi assistenti superano il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese.

Peraltro, accertata l'illegittimità della forma delle proteste, dal rapporto dell'arbitro emerge anche la loro infondatezza. Da tale rapporto si evince che nel secondo tempo il portiere della società, Nanni Gabriele veniva espulso per aver utilizzato linguaggio offensivo e ingiurioso nei confronti dell'arbitro, mentre questi si trovava a ridosso della panchina dei padroni di casa.

L'espulsione, quindi, appare correttamente comminata all'atleta.

Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l'art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S., che commina due giornate di squalifica *“in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Seppure tale norma fissi solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice sportivo nell'aumentare o nel ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto, appare iniqua la scelta del giudice di prime cure di sanzionare con ben quattro giornate di squalifica l'allenatore della Sinaceto. In tal modo, infatti, la condotta ingiuriosa sarebbe punita più gravemente rispetto alla condotta violenta, per la quale la sanzione-base consiste in 3 giornate di squalifica.

Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congruo ridurre la squalifica inflitta all'allenatore da 4 a 2 giornate di squalifica.

Non possono operare, invece, le circostanze attenuanti invocate dalla difesa della società. La giurisprudenza sportiva è concorde nell'escludere valenza attenuante all'assenza di precedenti del tesserato, in quanto *“la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione”* (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it).

Infine, la sanzione di €2.000,00 irrogata alla Spinceto dev'essere dimezzata, in quanto è vero che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. *“le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5”*, ma è altrettanto vero che può essere valorizzata l'attenuante della cooperazione da parte degli stessi dirigenti e tesserati della società. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., infatti, *“la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”*, tra cui rientrano l'aver *“adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi”* (la società, infatti, aveva richiesto per la gara in oggetto *“adeguata forza pubblica”*, come emerge dal referto arbitrale) e l'aver *“al momento del fatto (...) immediatamente agito per (...) far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza”* (basti pensare all'intervento pacificatore dell'allenatore e del dirigente nei confronti di calciatori e *supporters*, che ha evitato conseguenze ben più gravi per l'arbitro e il cronometrista).

Pertanto, la responsabilità oggettiva della società per comportamento dei propri dirigenti e tesserati, che sicuramente sussiste nel caso di specie, risulta controbilanciata dalla cooperazione degli stessi dirigenti e tesserati nel caso di responsabilità oggettiva della società per comportamento dei tifosi, che parimenti sussiste in questo caso ma che risulta attenuata.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Spinaceto 70 di Roma, così riduce le sanzioni:

- ad €1.000,00 l'ammenda inflitta alla società;
- a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al Sig. Baldini Andrea;

Dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Lucio Molinari - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

6. RICORSO A.S.D. REAL SANDOS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL SANDOS/ROYAL TEAM LAMEZIA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017)

Con decisione del 21.3.2017, Com. Uff. n. 789, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Real Sandos/Royal Team Lamezia del 19.3. 2017, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a cinque Femminile - 2016/2017 Girone C, infliggeva alla

società Real Sandos l'ammenda di € 250.00, con la seguente motivazione: "perché propri sostenitori, per tutta la durata della gara, espongono sulla tribuna uno striscione recante frasi dal contenuto ironico nei confronti degli organi della Divisione calcio a cinque".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Real Sandos la quale faceva presente che l'unico striscione dal contenuto ironico presente sulle tribune recava la scritta, comprovata dalla allegata documentazione fotografica, "ora toglieteci anche questo". La frase contenuta nello striscione era, però indirizzata al Comune di Margherita di Savoia, e non agli organi della Divisione Calcio a Cinque, e trovava la sua scaturigine nella circostanza che alla società Real Sandos era stato concesso, in avvio di stagione l'uso del Tensostatico "G. Piazzolla" di Margherita di Savoia, uso poi revocato, nel corso della stagione, dallo stesso Comune, cosa che aveva costretto la società a trovare un altro impianto idoneo a disputare le gare.

La spiegazione dell'origine e del destinatario dello striscione appare del tutto convincente, anche alla luce della ulteriore precisazione che identica scritta era impressa sui fianchi del bus usato dalla società in precedenti occasioni, a conferma che la polemica non era diretta agli organi della divisione calcio a cinque ma al comune di Margherita di Savoia.

In ogni caso, tuttavia, l'espressione in contestazione non appare, in assoluto, meritevole di sanzione proprio perché meramente ironica, priva di contenuto spregiativo o di dileggio, e quindi del tutto inidonea a recare offesa ad alcuno. E' evidente, infatti, che non può essere punita l'ironia che non degenera in sarcasmo e che è scevra da valenza offensiva.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Sandos di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LA PIANA CALOGERO ANTONI SEGUITO GARA ROCCELLA/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva al calciatore Calogero Antonio La Piana la squalifica di tre gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Roccella/Città di Gragnano.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: "*per avere a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto procurandogli un taglio all'altezza del labbro con fuoriuscita di sangue che rendeva necessario l'intervento dei sanitari*".

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 31.03.2017, proponeva reclamo, eccependo l'illogicità della motivazione per errata interpretazione del fatto, chiedendo la riduzione della sanzione ad 1 giornata effettiva di gara, ovvero in subordine a 2.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante ha dedotto, a sostegno della propria tesi, che il Giudice sportivo avrebbe errato nel prendere la decisione sulla base di quanto affermato dall'Arbitro nel referto di gara, perché lo stesso avrebbe aggravato l'episodio.

Il referto arbitrale però, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello ha valore di prova privilegiata, non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori. La ricostruzione degli eventi, così come in esso riportata, non può essere smentita dalle mere deduzioni di parte.

La condotta tenuta dal La Piana è da considerarsi violenta per cui, visto il disposto dell'art. 19 n.4 lett. b C.G.S., la sanzione comminata risulta essere congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. PALMESE 1912 U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PICERNO/PALMESE DEL 22.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017)

Con decisione del 23.3.2017, Com. Uff. n. 74, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla partita Juniores Polisportiva AZ Picerno/U.S. Palmese 1912 A.S.D. del 22.3.2017, valevole per il Campionato Nazionale Juniores 2016/2017, infliggeva alla società U.S. Palmese le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, della penalizzazione di punti uno in classifica e dell'ammenda di €2.000,00, con la seguente motivazione: "rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Palmese A.S.D. entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che tale mancata presentazione non risulta essere stata provata con documentazione ufficiale attestante il legittimo impedimento a comparire; visti gli art. 17 C.G.S. e 53 delle N.O.I.F. ".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società U.S. Palmese 1912 A.S.D. la quale sosteneva, ed in verità dimostrava attraverso documentazione dell'Arma dei Carabinieri, di aver subito un inconveniente al pullman sociale durante il trasferimento da Palmi a Picerno, inconveniente che aveva richiesto la sosta presso l'area di servizio di Metallo Antonia dove venivano eseguiti i lavori di riparazione che erano terminati solo alle ore 15, in orario che rendeva impossibile raggiungere in tempo utile la sede della gara. La ricorrente citava una serie di precedenti giurisprudenziali che, in analoghe situazioni, avevano rilevato la sussistenza di una causa di forza maggiore esimente di ogni responsabilità disciplinare a carico delle società.

Il ricorso della U.S. Palmese 1912 A.S.D., pur non infondato nel merito, non può, tuttavia, trovare accoglimento per motivi di natura esclusivamente procedurale.

Il Com. Uff. n. 120/A del 17.2.2017 dispone, infatti, l'abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva nelle ultime 4 gara della fase regolare, nelle gare di Play – off e nelle gare della fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2016/2017.

In virtù di tali disposizioni i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, davanti alla Corte Sportiva di Appello con procedura d'urgenza secondo quanto stabilito dall'art 36 bis comma 7 C.G.S., il quale, a sua volta, prevede che entro gli stessi termini di proposizione del reclamo deve essere avvisata la controparte che può formulare le proprie osservazioni.

Nel caso di specie manca, appunto, l'avviso alla società controparte Juniores Polisportiva AZ Picerno, atto che, concernendo la conoscenza del procedimento e la presenza nel giudizio, non può che essere considerato elemento fondamentale di esso ed essenziale condizione di procedibilità.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Palmese 1912 di Palmi (Reggio Calabria).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO S.S.D. aRL TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TRAINI SERGIO SEGUITO GARA PSG POTENZA PICENA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 815 del 27.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Sergio Traini la squalifica di 3 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita PSG Potenza Picena/Tenax Castelfidardo.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: "*espulso per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro alla notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose*".

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 28.03.2017, proponeva reclamo, eccependo l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta, chiedendone la riduzione da 3 a 2 giornate.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante ha dedotto, a sostegno della propria tesi, che il Giudice sportivo avrebbe errato nel prendere la decisione sulla base di quanto affermato dall'Arbitro nel referto di gara, che sarebbe *“stato influenzato da fattori esterni (tifosi) ed abbia frainteso la frase del calciatore Sergio Traini”*.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il Traini è stato espulso a seguito delle reiterate proteste e delle offese rivolte all'inizio degli arbitri, coinvolgendo nella protesta anche i compagni di squadra. Successivamente all'espulsione reiterava le offese e ritardava l'uscita dal recinto di gioco, pronunciando espressioni minacciose all'indirizzo di un direttore di gara.

Considerato che il referto arbitrale, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello ha valore di prova privilegiata, lo stesso non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori. La ricostruzione degli eventi, così come in esso riportata, non può essere smentita dalle mere deduzioni di parte.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Arl Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

10. RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA 4 GIORNATE INFLITTA AL CALC. CONTALDO KEVIN;**

SEGUITO GARA REAL DEM C5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 19.3.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017)

La società A.S.D. Real Dem Calcio A 5 ha proposto reclamo avverso le sanzioni irrogate, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017, alla ricorrente Società, al calciatore Contaldo Kevin per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra A.S.D. Real Dem Calcio A 5 e la squadra A.S.D. Città di Montesilvano Calcio A 5, svoltasi il giorno 19.3.2017.

In particolare, il Giudice Sportivo ha inflitto l'ammenda di €250,00 alla società A.S.D. Real Dem Calcio A 5 e 4 giornate di squalifica al calciatore Contaldo Kevin, tesserato con l'indicata società.

La società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, nei motivi di gravame, invero non ha contestato il dato fattuale, oggetto dei provvedimenti sanzionatori impugnati, ma ha solo offerto una diversa lettura degli stessi in termini causali, insistendo, invece, nel segnalare negativamente la condotta tenuta dall'allenatore della squadra avversaria, in uno con il comportamento, asseritamente amichevole, assunto dal dirigente la squadra del Montesilvano con l'arbitro.

Tali ultime considerazioni, in realtà, esulano dal presente scrutinio che, invece, è incentrato, esclusivamente sul comportamento assunto dal calciatore dopo l'espulsione allorché quest'ultimo, posizionatosi sugli spalti dietro la panchina della squadra avversaria, ha indirizzato minacce ed insulti nei loro confronti, provocandone la reazione e obbligando il direttore di gara, proprio in relazione allo stato conflittuale creato tra una parte dei tifosi ospitanti ed i componenti della “panchina”, a sospendere l'incontro.

Osserva la Corte.

L'art. 62 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. in uno con l'art. 4 C.G.S., statuiscono precisi obblighi in capo alle società e conseguenti responsabilità delle stesse in ordine al corretto svolgimento della gara onde impedire atti di intemperanza da parte dei tifosi.

Non è revocabile in dubbio che il comportamento tenuto dal calciatore Contaldo Kevin dopo la sua espulsione, ha comportato l'insorgere di reazioni da parte della squadra ospite e la conseguente sospensione del giuoco.

Tale evenienza, pertanto, a mente della normativa sopra ricordata, deve essere imputata alla società, né risulta dimostrata la esimente di cui all'art. 13 C.G.S., per cui la sanzione irrogata appare equa ed adeguata, conseguentemente la censura al riguardo avanzata deve essere respinta.

Con riferimento, invece, alla sanzione di 4 giornate di squalifica, inflitta al calciatore, la Corte ritiene che, al riguardo, deve essere valutata, ai sensi dell'art. 16 C.G.S., l'attenuante della minore età dell'atleta.

Tale evenienza, se non può comportare la esclusione di ogni responsabilità, nondimeno convince il Collegio a rimodulare la sanzione riducendo la squalifica da 4 a 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara), riduce a 3 giornate la sanzione della squalifica inflitta al calc. Contaldo Kevin; conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARBOLEDA CHRISTIAN SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/ L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo in data 22.3.2017, al sig. Arboleda Christian tesserato della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro S.r.l. e la squadra L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., svoltasi, il giorno 19.3.2017.

In particolare, al 42° del secondo tempo, l'arbitro allontanava dal campo di giuoco il calciatore Arboleda Christian perché aveva colpito con un pugno alla nuca un calciatore avversario con tale violenza da richiedere l'intervento del medico.

L'indicato comportamento veniva sanzionato con tre giornate di squalifica.

Contro tale determinazione è insorta la società appellante chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Ha sostenuto l'appellante, nell'atto di appello, che il comportamento in questione, peraltro non contestato nella sua dinamica fattuale, deve, invero, essere ridimensionato come " fallo da gioco" e, quindi, sanzionato con 2 giornate di squalifica, in uno con la irrilevanza dell'intervento medico, asseritamente dovuto alla enfattizzazione del giocatore avversario.

Tale tesi non può essere condivisa.

In disparte dal fatto che tali ultime considerazioni costituiscono una mera ed apodittica ricostruzione soggettiva del fatto privo di ogni riscontro probatorio, è evidente, invece, come il comportamento assunto dal giocatore Arboleda, vada oltre al ritenuto " fallo da reazione" e deve, invece, inquadrarsi quale condotta altamente antisportiva, proprio per la obiettiva dinamica e gravità del fatto.

E' fuori dubbio che il calciatore ha colpito alle spalle l'avversario in una zona sensibile, con una violenza tale da richiedere l'intervento medico.

Ciò implica la volontarietà dell'atto oltre ogni non consentita reazione.

Pertanto la sanzione deve essere confermata e l'appello deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. L'Aquila Calcio 1927 srl di L'Aquila.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Prof. Paolo Tartaglia, - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

12. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANNATARO ALESSANDRO**

SEGUITO GARA CALCIO LECCO/CISERANO DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

Il Calcio Lecco 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.109 del 29.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Lecco e USD Ciserano del 26.3.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Cannataro Alessandro “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario” e ha comminato la sanzione di €3.000,00 ed 1 gara a porte chiuse alla Società di appartenenza del calciatore “per avere i propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo rivolto all’indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni offensive ed intimidatorie, alcune delle quali costituenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale” precisando altresì che trattasi di “sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 15, 36 e 54 e specifica di cui al Com. Uff. n. 79”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca o la riduzione dell’entità dell’ammenda comminata, la revoca del provvedimento di disputa della gara a porte chiuse, nonché la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cannataro, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente, dopo aver evidenziato il fatto che trattasi di società fallita e in esercizio provvisorio, ha rilevato che i comportamenti addebitati alla tifoseria della Calcio Lecco erano da riferirsi ad un limitato settore dello stadio e circoscritti in un arco di tempo piuttosto breve. Quanto alla squalifica comminata al calciatore la ricorrente ha rilevato che si trattava di un comportamento non configurabile come violento e che dunque la sanzione comminata allo stesso deve considerarsi come sproporzionata rispetto all’accaduto.

Il ricorso va parzialmente accolto quanto all’entità dell’ammenda comminata tenendo conto della situazione di difficoltà in cui versa la società (essendo assoggettata ad una procedura concorsuale) che viene rideterminata in €2.000,00; non altrettanto può dirsi per la sanzione della gara a porte chiuse che è conseguenza della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 15, 36 e 54 e specifica di cui al Com. Uff. n. 79. Altresì non può essere accolto il ricorso per la parte relativa alla squalifica irrogata al calciatore Cannataro in quanto il comportamento a lui addebitato deve configurarsi come condotta violenta con l’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 srl di Lecco, riduce la sanzione dell’ammenda ad €2.000,00; conferma per il resto il provvedimento di primo grado.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO CALC. FALOMI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIS PESARO/MONTICELLI DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

Il calciatore Falomi Nicola ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.109 del 29.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra VIS Pesaro 1898 A R.L. e Monticelli del 26.3.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al ricorrente “per avere, in reazione ad un fallo subito, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani sul petto un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad 1 giornata di gara il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha rilevato che il comportamento a lui addebitato non è configurabile come violento essendosi trattato di una spinta al calciatore avversario fatta con la sola volontà di allontanarlo per riprendere repentinamente il gioco.

Il ricorso va accolto in quanto, anche alla luce del referto arbitrale, il comportamento tenuto dal Falomi non può configurarsi come condotta violenta e va sanzionato con la squalifica ad 1 sola giornata di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Falomi Nicola, rideterminando in 1 giornata di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

14. RICORSO A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VASTESE/ROMAGNA CENTRO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017 ha inflitto le sanzioni:

- ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. Vastese Calcio per avere, al termine dell'incontro Vastese/Romagna Centro disputato il 19.3.2017, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata né autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo di un A.A.. Nella circostanza colpiva con una serie di pugni la porta dello spogliatoio in cui si trovava la Terna Arbitrale e reiterava le espressioni irrispettose;

- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Galizia Salvatore per essere entrato, a gioco fermo, sul terreno di gioco e avere colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto;

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Vastese Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.3.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.4.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 di Vasto (Chieti), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio